

Sentenza n. 230/2015 pubbl. il 23/04/2015
RG n. 1111/2012

Se dunque gli interessi corrispettivi, convenuti entro il tasso soglia, continuano ad essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale, l'invalidità della clausola contrattuale concernente la mora, in rigorosa applicazione della sanzione posta dal combinato disposto dagli artt. 1815 comma 2 c.c. e 1419 c.c., determina la non debenza degli interessi moratori, ma solo di tali interessi, senza che ciò comporti la conversione in mutuo gratuito di un mutuo contenente interessi moratori usurari; tanto più che, ex art. 1224 comma 1 c.c., in mancanza di tasso di mora, s'applica comunque quello corrispettivo o legale.

Pertanto, gli interessi corrispettivi, ove contenuti entro il tasso soglia, continueranno ad incrementare la sorte capitale finché il rimborso rateale prosegua nel rispetto del piano di ammortamento; mentre al verificarsi dell'inadempimento, non saranno dovuti gli interessi moratori pattuiti, in quanto contenuti in una clausola nulla, ma, in ragione della decadenza dal beneficio del termine ove prevista e fatta valere, risulterà esigibile per intero ed immediatamente la sorte capitale, maggiorata dagli interessi corrispettivi ex art. 1224 comma 1 c.c.

Così facendo, la clausola che prevede gli interessi moratori, in quanto nulla, è e resta tamquam non esset; mentre viene rispettata una regola, quella degli interessi corrispettivi, che sarebbe destinata ad operare anche se la clausola nulla non fosse mai stata prevista.

Acuta Dottrina segnala che, solo così facendo, si risponde a "principi di proporzionalità e specificità nel raffronto tra illecito negoziale, pregiudizio degli interessi economici conseguenti e relativo trattamento sanzionatorio".

Il principio di diritto che può allora essere enucleato è quello in base al quale, se il superamento del tasso soglia in concreto riguarda solo gli interessi moratori, la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c. colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia.



Sentenza n. 230/2015 pubbl. il 23/04/2015
RG n. 1111/2012

Tali conclusioni, in assenza di giurisprudenza di legittimità sul punto, sono coerenti con la maggioritaria giurisprudenza di merito edita, alla quale qui si intende dare continuità (cfr. Trib. Palermo 12/12/2014, Trib. Treviso 9/12/2014 e 11/4/2014, Trib. Brescia 24/11/2014, Trib. Cremona ord. 30/10/2014, Trib. Taranto ord. 17/10/2014, Trib. Venezia 15/10/2014, Trib. Roma 16/9/2014, Trib. Milano 22/5/2014 e ord. 28/1/2014, Trib. Verona 30/4/2014, Trib. Trani 10/3/2014, Trib. Napoli 28/1/2014. Contra e nel senso invocato dagli opposenti, cfr. però App. Venezia n. 342/2013, Trib. Udine 26/9/2014, Trib. Parma ord. 25/7/2014, Trib. Padova 8/5/2014 e, come sin qui esposto, Trib. Reggio Emilia II^a nr. 304 del 24.2.2015).

Ciò posto, ancora all'esito dell'espletata ctu è rimasto ulteriormente accertato come l'ISC, vale a dire il costo effettivo dell'operazione sostenuto dal cliente, che, anche ex contractu (all.A) tiene conto non solo del tasso di interesse applicato al finanziamento, ma anche di tutte le spese di natura bancaria che la parte finanziata è tenuta a pagare e che pertanto altro non è che il TAEG, effettivamente praticato dall'Istituto superi dello 0,025% il dato convenuto in contratto, che era pari al 7,427%, così come sostenuto dalla stessa difesa dell'opposta.

La violazione dell'obbligo della banca di informare il cliente del TAEG in concreto applicato nell'ambito del più complesso ed unitario piano finanziario proposto all'investitore, costituisce violazione di norme imperative inderogabili determinanti nullità non solo del contratto di finanziamento ma anche dei collegati contratti di acquisto di titoli mobiliari, oltre che inadempimento di obbligazioni contrattuali della banca determinanti una responsabilità a carico della stessa. Tribunale Benevento 27 novembre 2007 e Tribunale Benevento 21/10/2005).

Firmato Da: RIA FEDERICO Emesso Da: POSTECOM CAJ Serial# 9893c



Sentenza n. 230/2015 pubbl. il 23/04/2015

RG n. 1111/2012

Sotto tale profilo allora si manifesta fondato l'iniziale motivo di opposizione formulato dagli opposenti e basato su una denunciata applicazione di tassi ultralegali in assenza di accordo sul tasso effettivamente applicato dall'Istituto (punto C dell'atto di opposizione), così assorbito ogni altro motivo relativo alla stessa clausola (peraltro comunque determinata e non vessatoria).

L'art.117, comma 5, d.P.R. 385 cit. prevede a partire dal 1° gennaio 1994 che "la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente". La norma precisa (comma 6) che "In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6 (mancata determinazione del tasso), si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto".

Al di là delle diverse affermazioni poi rese in sede di conclusionale, è la stessa difesa dell'Istituto ad ammettere l'applicabilità di tali tassi e non dell'interesse legale nella stessa comparsa di risposta (pg. 5).

Sulla scorta di tali considerazioni allora, il nominato perito, ricalcolando il piano di ammortamento ai tassi BOT ex art. 117 cit (che alcuna delle parti assume sostanzialmente difforme a quello comunque fissato in contratto) ha determinato il saldo ancora dovuto alla data della notifica dell'atto di precepto nella minor somma di € 306.370,95.

Firmato Da RIA FEDERICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial# 9693c



Sentenza n. 230/2015 pubbl. il 23/04/2015
RG n. 1111/2012

La non essenzialità della differenza tra la somma oggetto di precetto (333.484,80) e quella accertata come effettivamente dovuta nella presente fase di opposizione ad esecuzione; la non idoneità di tale minima differenza in percentuale ad incidere sulla "sostanza" del credito per il cui recupero agisce l'Istituto e sulla gravità dell'inadempimento dei debitori; la sussistenza in pratica dell'ipotesi della parziale soccombenza reciproca tenuto conto delle plurime contestazioni sollevate dagli opposenti in relazione alle quali gli stessi risultano parzialmente soccombenti, sono tutti elementi che inducono a ritenere parzialmente compensate tra le parti le spese di lite.

Analogamente le spese di ctu restano a carico di entrambe le parti come da parte dispositiva.

P.Q.M.

in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara il diritto di parte opposta di procedere ad esecuzione per il minor importo di € 306.370,95;

dichiara compensate per 11/12 le spese di lite e condanna per il residuo l'opposta al pagamento in favore degli opposenti di € 40,00 per esborsi ed € 300,00 per fase introduttiva, 200 per trattazione, 500,00 per fase decisionale per compensi professionali, tenuto conto dei criteri e delle fasi ex DM nr. 55/14, oltre iva, cassa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore costituito;

pone le spese di ctu definitivamente su entrambe le parti, nella misura del 20% a carico degli opposenti in solido;

dispone trasmettersi copia della presente sentenza e della relazione di ctu alla Procura della Repubblica territorialmente competente per le valutazioni di sua competenza

Chieti, 22.4.2015

IL GIUDICE

Firmato Da: RIA FEDERICO Emesso Da: POSTECOM CAJ Serial#: 9693c

